

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

(N. 1348)

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1960*

(V. Stampato n. 2672)

**d'iniziativa dei deputati BUCALOSSI e REPOSSI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 DICEMBRE 1960

---

**Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità  
agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione**

---

#### DISEGNO DI LEGGE

---

##### Art. 1.

È prorogato fino al 30 giugno 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 otto-

bre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

##### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1961.